

Istituto Superiore di Studi Musicali
"Luigi Boccherini"
Protocollo N° 0284-V
Data 10.6.16



Liceo Scientifico Statale "Ulisse Dini"
Via Benedetto Croce, 36 – 56100 Pisa
tel.: 050 20036 fax: 050 29220 <http://www.liceodini.it/>
pips02000a@istruzione.it




Istituto Musicale
Luigi Boccherini
Istituto Superiore di Studi Musicali
Istituzione di alta cultura

Il LICEO SCIENTIFICO "U. Dini" con sede in Pisa via B. Croce 36, codice fiscale 80008370506, d'ora in poi denominato "istituzione scolastica", rappresentato dal Sig. Andrea Simonetti, nato a San Giuliano Terme il 20/09/1960 codice fiscale SMNDR60P20A562W

E

L'Istituto Superiore di Studi Musicali "Luigi Boccherini" di Lucca, con sede in Lucca, Piazza del Suffragio, 6 55100 – Lucca, P.I.: 01768220467 d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato dal Presidente e legale rappresentante Avv. Paolo Cattani, nato a Lucca il 9.01.1969, CF CTTPLA69A09E715I

PREMESSO CHE

- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1.

Costituiscono oggetto della presente convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione del tirocinio che sarà svolto da studenti del liceo scientifico "F. Buonarroti" nell'ambito del progetto di "Formazione in alternanza scuola lavoro" (legge 107/2015), in numero da concordare con il soggetto ospitante; Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere a titolo gratuito, presso le sue strutture studenti in alternanza scuola lavoro del Liceo scientifico "U. Dini" di Pisa di seguito indicato anche come "istituzione scolastica".

Art. 2.

1. L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Il programma dell'esperienza formativa sarà stabilito dal Responsabile del soggetto ospitante in accordo con il Dirigente Scolastico o con il suo delegato.

Art. 3.

L'Istituto nominerà un insegnante Tutor, in qualità di responsabile didattico e organizzativo, con l'incarico anche di monitorare il periodo di alternanza scuola-lavoro effettuando periodici controlli a seconda delle esigenze del soggetto ospitante e dell'alunno. Il responsabile del soggetto ospitante individuerà a sua volta un funzionario Tutor; referente organizzativo dell'attività formativa degli alunni.

Art. 4

1. Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola lavoro il/i beneficiario/i del percorso è tenuto/sono tenuti a:
 - a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
 - b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
 - c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
 - d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
 - e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.
 - f) Qualora gli studenti avessero occasionalmente la necessità di lasciare la struttura ospitante prima dell'orario previsto, saranno prelevati da uno dei genitori se trattasi di minorenni.

Art. 5

Gli alunni, durante il periodo di alternanza scuola-lavoro usufruiscono di:


- Polizza assicurativa a copertura della Responsabilità Civile;
- Polizza Inail stipulata dalla scuola. "Gestione per conto dello Stato"

Art. 6

1. Il soggetto ospitante si impegna a:
 - a) garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
 - b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
 - c) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;
 - d) In caso di indisciplina il responsabile della struttura ospitante si riserva il diritto di porre fine all'esperienza formativa dell'alunno in difetto, dopo aver informato il Dirigente Scolastico dell'Istituto o il Tutor responsabile e i genitori dell'alunno, senza che ciò comporti alcuna incombenza per il soggetto ospitante. Prima della partenza dell'alunno il responsabile dell'impresa dovrà assicurarsi che il preavviso indirizzato sia stato ricevuto.

Art.7

Il Dirigente Scolastico demanderà al responsabile della struttura ospitante la valutazione sul lavoro degli alunni in formazione, sulla base di una scheda fornita dalla scuola. Agli alunni sarà consegnato un attestato di partecipazione rilasciato dall'Azienda/Ente.



Art.8

Al ritorno a scuola, gli alunni redigeranno una relazione sull'esperienza formativa, copia della quale potrà essere richiesta dall'Azienda/Ente.

Art. 9

1. La presente convenzione ha validità di tre anni, rinnovabile tacitamente salvo disdetta di una delle due parti con comunicazione preventiva di due mesi dalla data di scadenza. In caso di disdetta le parti concordano di garantire comunque la conclusione delle attività già iniziate.

2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Art. 10

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto siano oggetto di trattamento nei propri archivi, ai sensi e agli effetti del D. Lgs. 196 del 2003

Le parti, titolari dei rispettivi dati, dichiarano espressamente di essere a conoscenza del contenuto dell'art. 13 della legge 196/2003.

Pisa,

Per il Liceo Scientifico "U. Dini"
Il Dirigente
Prof. Andrea Simonetti



Per l'ISSM "L. Boccherini"
Il Presidente
Avv. Paolo Cattani

Il Direttore
M° Fabrizio Papi